

LAVORATORI EXTRA-UE IN ATTESA DI LEGALIZZAZIONE: DECORSO IMMEDIATO DEL NUOVO RAPPORTO DI LAVORO

Il T.A.R. del Lazio, con Ordinanza 24.9.2003 n. 4568, ha disposto la sospensione cautelare della circolare del Ministro del lavoro 8.4.2003 n. 13 (1), che stabilisce che, in attesa di regolarizzazione, i lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'impiego originario, possano instaurare un nuovo rapporto di lavoro soltanto all'atto della stipula del contratto di soggiorno. Conseguenza dell'ordinanza del giudice amministrativo è la possibilità, per gli stranieri in via di regolarizzazione che, per qualunque motivo, abbiano cessato l'occupazione, di **subentrare immediatamente nel nuovo rapporto di lavoro**, anche prima della conclusione del processo di legalizzazione.

(1) Cfr. APIAPPUNTI n. 4/Aprile 2003 pag. L/256.

La circ. 8.4.2003 n. 13 prevede che, al fine di evitare che si instaurino di fatto rapporti di lavoro irregolari, il nuovo datore di lavoro che intende assumere il cittadino extracomunitario, in attesa di regolarizzazione, per il quale si è interrotto nel frattempo il rapporto di lavoro originario prima della conclusione della procedura di regolarizzazione, deve darne comunicazione scritta alla Prefettura e rimanere in attesa della convocazione da parte della Prefettura stessa (circ. n. 2/2003).

Pertanto, nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, il rapporto di lavoro non potrà avere corso, potendosi instaurare soltanto all'atto della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.